

VERBALE COMMISSIONE ISTRUTTORIA RICORSI

La Commissione Istruttoria Ricorsi costituita ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento di funzionamento è convocata in modalità videoconferenza il giorno 7 luglio 2021 alle ore 17.30, per l'istruttoria dei ricorsi presentati ex art. 8 del D.M. n. 615/1994 avverso i risultati elettorali del Consiglio regionale del Lazio e del Veneto per la consiliatura 2021-2025.

Sono collegati da remoto, attraverso la piattaforma Cisco WebEx, la Consiglieria Segretario Mirella Silvani e i Consiglieri Claudio Pedrelli e Francesco Poli, conformemente alla delibera del Consiglio nazionale n. 111 del 18 giugno u.s. e alla determina del Presidente n. 4 del 24 giugno u.s. Sono presenti altresì da remoto l'Avv. Andrea Gandino, consulente legale del Consiglio nazionale e la dott.ssa Sabrina Russo, Direttore dell'Ente.

Si inizia con l'istruttoria del fascicolo del ricorso avverso i risultati elettorali del Consiglio regionale del Lazio, inoltrato tramite posta certificata in data 8 giugno 2021 dall'indirizzo [OMISSIS] e sottoscritto da: [OMISSIS] e da [OMISSIS] (ns. prot. n. 3389 del 9 giugno 2021).

Prende la parola la Consiglieria Segretario Silvani, che illustra il contenuto del ricorso. Preliminarmente si verifica la procedibilità del ricorso in quanto pervenuto entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 9 maggio 2021.

Si evidenzia come la segnalazione proveniente da due iscritte all'Albo sia pervenuta dall'indirizzo pec di una sola delle segnalanti, ma non si ravvisano gli estremi per l'inammissibilità del ricorso.

Si passa al merito del ricorso: le ricorrenti segnalano che sono state proposte due liste e candidature libere, tra le quali quelle delle ricorrenti. I candidati presentatisi fuori dalle liste non avrebbero avuto pari opportunità per promuoversi e farsi conoscere dalla comunità professionale e i curricula vitae di tutti i candidati sarebbero stati pubblicati solo tre giorni prima delle elezioni.

Nasce un confronto tra i componenti della Commissione, al termine del quale si conviene come non rientri tra i compiti istituzionali del Consiglio nazionale e della Commissione Istruttoria Ricorsi entrare nel merito della campagna elettorale, in particolare se i canali istituzionali hanno garantito pari diffusione ai CV di tutti i candidati, e al netto di ciò che i candidati – organizzati o meno in liste – abbiano agito autonomamente e lecitamente per la propria promozione.

Si passa alla contestazione secondo la quale alcuni iscritti non avrebbero ricevuto le credenziali di accesso per l'esercizio del voto con modalità telematiche e non avrebbero ricevuto alcuna assistenza da parte del Consiglio regionale. Non vengono però forniti elementi probatori a supporto di quanto asserito. Nasce un confronto tra i membri della Commissione e l'avvocato Gandino, al termine del quale si concorda sull'applicazione al

procedimento per il ricorso elettorale il principio dispositivo, in ossequio al quale spetta al ricorrente l'indicazione dei mezzi di prova a sostegno dei fatti contestati e il termine per fornire gli elementi a supporto della segnalazione era il termine di presentazione del ricorso.

Ulteriore segnalazione riguarda il fatto che, il giorno dello spoglio elettorale, la Presidente del seggio non avrebbe ritenuto di dover comunicare i nominativi dei candidati eletti. Al termine di un breve approfondimento si conclude che l'obbligo citato non si evince da alcuna fonte normativa.

Con riferimento alla contestazione sulla nomina delle quattro cariche istituzionali appartenenti alla medesima lista, si rappresenta che la nomina è avvenuta a seguito di votazione di tutti i Consiglieri nella seduta di insediamento del 19 maggio 2021. Non si evidenziano, quindi, difformità o irregolarità rispetto alle previsioni dell'art.2 del DM 615/94 e dell'art.4 del DPR 169/2005 che regolamentano l'elezione delle cariche dei Consigli Regionali.

Da ultimo, la segnalazione sul ruolo sindacale di RSU della neoeletta Presidente, non configura alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'Ordinamento.

A seguito dell'attività istruttoria, la Commissione Istruttoria Ricorsi ritiene che i rilievi delle ricorrenti, privi di qualsiasi elemento probatorio, non siano tali da inficiare il risultato elettorale e **propone di rigettare il ricorso.**

Si prosegue con l'istruttoria del fascicolo del ricorso avverso i risultati elettorali del Consiglio regionale del Veneto inoltrato in data 20 giugno 2021, tramite posta certificata, dall'indirizzo [OMISSIS] (ns. prot. n. 3556 del 21 giugno 2021) e integrato con successiva pec dal medesimo indirizzo in data 2 luglio 2021 (ns. prot. n. 3748 del 5 luglio 2021). Trattasi di quattro autonomi ricorsi, di identico tenore, sottoscritti rispettivamente da [OMISSIS]; [OMISSIS]; [OMISSIS]; [OMISSIS].

Prende la parola la Consiglieria Segretario Silvani, che illustra il contenuto dei ricorsi, la cui identità di tenore ne legittima la trattazione congiunta.

Preliminarmente si conferma la procedibilità dei ricorsi in quanto pervenuti entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 22 maggio 2021.

Si evidenzia come la segnalazione proveniente da quattro iscritti all'Albo sia pervenuta da un solo indirizzo pec, ma ciò non ne preclude l'ammissibilità.

Si prende atto del fatto che le segnalazioni siano identiche nel contenuto e che uno dei segnalanti, [OMISSIS]. Le altre tre segnalanti [OMISSIS]. Nel ricorso non sono riportati fatti riconducibili alla situazione specifica di nessuno dei ricorrenti, se non di [OMISSIS].

In particolare, secondo i ricorrenti, il Consiglio regionale del Veneto, in maniera pretestuosa, avrebbe ritardato la pubblicazione dei curricula vitae dei candidati [OMISSIS]. Alla luce di quanto suesposto la commissione **propone l'inammissibilità dei ricorsi.**

L'interesse a ricorrere, ovvero la possibilità di conseguire – attraverso l'accoglimento dei ricorsi – un vantaggio concreto, diretto ed attuale per il ricorrente, appare infatti escluso dall'esito della consultazione elettorale [OMISSIS]. Né le altre ricorrenti hanno proposto motivi di censura volti ad evidenziare autonomi vizi relativi alla propria posizione.

Nasce un confronto tra i componenti della Commissione e si decide di trattare brevemente anche il merito dei ricorsi, comunque infondati. I presenti concordano sul fatto che gli aspetti contestati, come l'aumento dell'offerta formativa in corrispondenza delle elezioni e la gestione della campagna elettorale, non rientrino tra i compiti istituzionali della Commissione Istruttoria Ricorsi.

Con riferimento al lamentato ritardo nella pubblicazione, si evidenzia come l'avviso di indizione delle elezioni del 5 maggio 2021 pubblicato dal Consiglio regionale del Veneto specificasse che, in caso di indicazione dei dati personali nei curricula vitae presentati, gli stessi sarebbero stati resi disponibili in consultazione in forma cartacea presso la sede dell'Ordine.

Anche il secondo presunto ritardo nella pubblicazione, giustificato dal Consiglio regionale dalla necessità di eliminare la grafica riconducibile alla propaganda elettorale relativa alla lista, sebbene possa apparire astrattamente pretestuoso, non costituisce motivo di annullamento del risultato elettorale, stante l'esito [OMISSIS].

Null'altro essendo in discussione, la Segretario dichiara chiusa la seduta alle ore 18.20.

3

Roma, 7 luglio 2021

I componenti della Commissione Istruttoria Ricorsi

F.to Claudio Pedrelli

F.to Francesco Poli

F.to Mirella Silvani

Il Direttore

F.to Sabrina Russo

Il consulente legale

F.to Andrea Gandino

*Firme autografe omesse ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*